

TRIBUNALE DI LANUSEI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Collegio, composto dai signori magistrati:

Dott.ssa Paola Murru	Presidente
Dott.ssa Giada Rutili	Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Aresu	Giudice

ha pronunciato il seguente,

DECRETO

- letto il ricorso con cui la società la “**COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE DEL MEDITERRANEO s.r.l.**”, partita iva 01348510916, in persona dell’Amministratore Unico e legale rapp.te p.t. sig. Giuseppe Vacca, nato a Carloforte (CA) il 14.10.1950 e residente in Roma alla Via Pellegrino Matteucci n. 41, rappresentata e difesa dall’avv. Ermanno Ferraro,

ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

rilevato che la procedura è soggetta alla L.F. anteriore alla riforma del CCII atteso che il ricorso per concordato preventivo - oggi riassunto davanti a questo Tribunale - è stato presentato in data 17 marzo 2022 davanti al Tribunale di Livorno;

preso atto

che la cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese ed a trasmetterla al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci d’esercizio relativi agli anni 2021 e 2022 e 2023, nonché l’elenco nominativo dei suoi creditori ed un’aggiornata visura camerale;

ritenuto

- che sussista la competenza di questo Tribunale anche alla luce della ordinanza n. 30787 del 5.7-6.11.2023 della Corte di Cassazione, Prima Sezione civile e che dalla documentazione prodotta emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l’accesso alle procedure di concordato preventivo;

- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell’organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda, fermo restando che la determina prevista dall’art.152 leg.fall. ha ad oggetto la proposta e le condizioni del concordato e quindi dovrà essere acquisita alla data di deposito della proposta;

- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine da fissarsi in 90 giorni, considerato che pendono istanze di fallimento nei confronti della ricorrente;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura, sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P Q M

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.:

1. **concede alla società ricorrente termine** fino al **26 giugno 2024** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. **nomina un commissario giudiziale** nella persona del **dott. Stefano Ponticelli**, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. **dispone che la ricorrente:**

3.1. entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma di € 8.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso Banca e filiale indicata dal commissario;

3.2. **ogni 30 giorni e cioè già dal 26 aprile 2024 depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa** (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più

rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;

che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;

che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;

che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;

che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;


4. dispone che la cancelleria provveda tempestivamente a restituire al g.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;


5. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito;

6. resta fermo il disposto normativo di cui all'art. 168 L.F. per cui dalla data di presentazione della domanda di concordato non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore, il che comporta la sospensione della procedura esecutiva RGE n. 1145/2020 pendente presso il Tribunale di Livorno.

Lanusei, 26 marzo 2024.

Il Giudice estensore
dott.ssa Giada Rutili



TRIBUNALE DI LIVORNO
27/03/2024
CANCELLERIA


Il Presidente

dott.ssa Paola Murru

